



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri

39/Q6

DECRETO DIRIGENZIALE N. 331/DA del 15 GIU. 2023

**Oggetto: Contenzioso Foti Lucia Tindara /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Salvatore Miceli**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Rometta RG. 23/23 tra le parti Foti Lucia Tindara/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 82/23 del 29/05/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 600,00 oltre interessi per € 12,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 455,31 da distrarsi all'avv. Salvatore Miceli, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.067,31;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.067,31 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 82/23 del 29/05/23 del G.d.P. di Rometta il pagamento della somma di € 612,00 in favore di Foti Lucia Tindara nata a Milazzo il 14/07/81 c.f. FTOLTN81L54F206O tramite bonifico sul c/c IBAN IT68O 07601 16500 000002 535028 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 455,31 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Salvatore Miceli nato a Milazzo il 4/07/70 c.f. MCLSVT70L04F206W tramite bonifico sul c/c IBAN IT69W 03062 34210 000000 906015 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale f.f.*  
*ing. Dario Costantino*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)



N. 23/2023 R.A.C.  
N. 81/2023 Sem.  
N. 338/2023 Cron.  
N. Repertorio

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMETTA AVV. PLACIDO CALABRO'

ha pronunciato la seguente

### sentenza

nella causa civile iscritta al n. 23/2023 R.G., promossa da

**FOTI LUCIA TINDARA**, C. F. FTOLTN81L54F2060, nata an Milazzo (ME) il 14.7.1981, residente in Barcellona P. G. (ME), Via Stretto Ioddo n. 20 ed elett.te dom.ta in Milazzo (ME), Via San Giovanni n. 42, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Salvatore Miceli (salvatore.miceli@cert.ordineavvocatibarcellona.it)

attore

contro

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE**, P. I. 01962420830, con sede in Messina, contrada Scoppo, in persona del Presidente pro tempore avv. Filippo Nasca, elett.te dom.to in Rometta Marea (ME), Via Bellini 64, (studio dell'avv. Danilo Flores), con il proprio difensore e procuratore avv. Santo Spagnolo (santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it)

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.12.2022, Foti Lucia Tindara conveniva presso quest'ufficio giudiziario il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - accertata la piena e completa responsabilità dell'Ente convenuto nell'incidente per cui è causa, per le motivazioni di cui in premessa, condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno prodotto all'autovettura Ford Kia tg. FG342BV, di proprietà della sig.ra Foti Lucia Tindara, danno quantificato in € 745,33, oltre spese di perizia pari ad € 156,00 (giusta nota allegata in atti), per un importo complessivo di € 901,33, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma risultanda da liquidarsi in ogni caso entro i limiti di competenza del Giudice adito; - condannare, altresì, l'Ente convenuto alle spese, competenze ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

All'udienza di comparizione del 17.2.2023 si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro tempore avv. Filippo Nasca, depositando fascicolo di parte con la comparsa di risposta, ove

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Placido Calabro'

rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare –ritenere e dichiarare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, rigettarla; - in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e provato, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione concesso il chiesto termine ex art. 320, comma 4, c.p.c. ed ammessa ed esperita la prova per testi articolata dalla parte attrice, alla fissata udienza del 19.5.2023, entrambe le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, così come definitivamente illustrato nelle note conclusive contestualmente versate. Questo giudice si riservava, quindi, di decidere nel termine di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice assume che, il giorno 18.9.2022, alle ore 17,00 circa, il sig. Adorneto Salvatore si trovava a percorrere, quale conducente della di lei autovettura Ford Kia tg. FG342BV e sulla quale anch'ella viaggiava, nella circostanza, quale trasportata, l'Autostrada A20 con direzione di marcia PA-ME, quando, mentre stava attraversando la galleria Scianina in località Valdina, alcuni calcinacci caduti dalla volta colpivano e danneggiavano il parabrezza dell'autovettura. Veniva immediatamente allertata la Polizia Stradale di Barcellona P. G., una cui pattuglia si recava sul luogo dell'incidente ed effettuava i rilievi del caso, redigendo la relazione di servizio prodotta nel fascicolo di parte.

Gli esiti dell'evento sono documentati in detta relazione: "danneggiamento ... a causa di probabile caduta di pietrisco e calcinacci dalla volta della stessa Galleria". Il fatto generativo del danno, ritenuto probabile dagli accertatori intervenuti sul luogo, è, invece, sufficientemente provato con la deposizione testimoniale del sig. Trifirò Giorgio: "... giorno 18.9.2022, verso le ore 17,00, mi trovavo a percorrere, quale conducente della mia auto, l'autostrada A20 con direzione PA-ME. Giunto in località Valdina, ed esattamente all'interno della galleria "Scianina", vedevo un'autovettura modello Kia, davanti a me, sterzare bruscamente. Vedevo che, alla prima piazzola di sosta dopo l'uscita della galleria, l'auto Kia arrestava la marcia. Ritenendo ci fosse stato un problema, parcheggiavo la mia auto dietro la Kia ed avevo modo di constatare che sul parabrezza anteriore della stessa c'era una lesione, dovuta sicuramente dalla caduta di pietrisco dalla volta della galleria, avendo visto che c'era del pietrisco sul cofano". Il teste Trifirò ha concluso la sua deposizione dichiarando che il conducente del veicolo, cui egli lasciava generalità e recapito per eventuali occorrenze, gli confermava che il veicolo era stato colpito da pietrisco caduto dalla volta della galleria. Il danneggiamento del parabrezza anteriore del veicolo è stato, altresì, accertato dagli agenti della Polizia Stradale e risulta annotato nella relazione sopra menzionata.

Ciò posto, deve considerarsi che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. ~~Adorneto~~ Calabria

custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 27/03/2015, n. 6245; Cass. civ. Sez. III Sent., 24/02/2011, n. 4495; Cass. civ., Sez. III, 02/02/2007, n. 2308; Trib. Monza, Sez. I, 18/03/2008, in Rep. Giur. It., 2008). Ovvero che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata l'imprevedibile alterazione dello stato della cosa per difetto del tempo necessario a provvedere (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 23/01/2019, n. 1725; Cass. civ. Sez. III Sent., 12/04/2013, n. 8935; Trib. Piacenza, 09/10/2008, in sito "Il Caso it.", 2008; Trib. L'Aquila, 03/02/2010, in Rep. Giur. It., 2010; App. Torino, 17/02/2006, in Giur. di Merito, 2,2, 2007).

L'assenza di prova del fortuito comporta, pertanto, la declaratoria di responsabilità esclusiva del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione al qui dedotto e comprovato evento dannoso.

Procedendosi alla quantificazione e liquidazione del danno in questione, deve darsi atto che la prodotta perizia di stima, redatta dal p. a. Giunta Antonio, ove sono analiticamente descritti i costi dei materiali e della manodopera occorrenti per la sostituzione del parabrezza lesionatosi sull'autovettura Ford Kia tg. FG342BV in conseguenza dell'evento dannoso in questione, è stata dallo stesso confermata in sede di deposizione testimoniale.

Sebbene l'intervento riparatorio non risulti essere stato ancora effettuato, deve senz'altro riconoscersi al danneggiato il diritto di effettuare la sostituzione con pezzi originali, come previsto (e correttamente riguardo al valore di mercato) dal perito Giunta, ma, trattandosi di pronuncia secondo equità, deve, anche considerarsi che spesso le sostituzioni vengono effettuate con materiali non originali e tuttavia parimenti efficienti, realizzandosi in tal modo delle discrete economie. Si ritiene giusto, quindi, quantificare il danno in complessivi € 600,00 (comprensivi di svalutazione monetaria), escludendosi il diritto al rimborso delle spese peritali, considerato che sarebbe stato nella fattispecie più lineare dotarsi di un preventivo o, ancor meglio, effettuare i lavori di riparazione e chiedere il rimborso delle spese sostenute. Sono dovuti gli interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).

Deve, infine, accordarsi alla parte attrice il favore delle spese e dei compensi del giudizio, che, distratti in favore del difensore antistatario, si liquidano in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Rometta, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Foti Lucia Tiudara con l'atto di citazione ritualmente notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in data 12.12.2022 e disattesa ogni altra istanza, dichiara che il

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Placido Calabrò

convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane è oggettivamente responsabile, ex art. 2051, dell'evento dannoso descritto e comprovato come in parte motiva e lo condanna al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivatone, della complessiva somma di € 600,00, oltre interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento. Condanna, altresì, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio in favore dell'attrice, distratti in favore del difensore antistatario e liquidati in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese ed € 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Rometta il 29 maggio 2023

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Placido Calabrò



*Placido Calabrò*

Depositato in cancelleria

oggi 29/05/2023

*[Signature]*  
Canc. C. Calabrò



STUDIO LEGALE

**AVV. SALVATORE MICELI**

C.F. MCLSVT70L04F206W – P.IVA 02093110837

Via San Giovanni n. 42 - 98057 Milazzo

tel. 090 9587454 – cell. 3288112193

email: [studiolegale.miceli@tiscali.it](mailto:studiolegale.miceli@tiscali.it)

Pec: [salvatore.miceli@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:salvatore.miceli@cert.ordineavvocatibarcellona.it)

A mezzo pec all'indirizzo: [santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it)

Oggetto: **RICHIESTA LIQUIDAZIONE SOMME IN SENTENZA** n. 82/23 reg. sent.,  
R.G. n. 23/2023 G.D.P. Rometta – FOTI LUCIA TINDARA / Consorzio per le Autostrade  
Siciliane

Preg.mo Collega, preso atto delle risultanze della sentenza in oggetto, effettuati i  
dovuti conteggi, mi prego richiedere la liquidazione delle somme disposte dal Giudicante in  
favore della mia assistita Foti Lucia Tindara, nonché, in distrazione, in favore del  
sottoscritto procuratore:

**- FOTI LUCIA TINDARA -**

- sorte capitale € 600,00

- interessi legali e rivalutazione € 12,00

**TOTALE** € 612,00 (seicentododici/00)

**PAGAMENTO DA EFFETTUARE** mediante accredito alle coordinate bancarie della  
Sig.ra Foti Lucia Tindara qui di seguito riportate: **IT 68 O 07601 16500 000002535028**

**- AVV. SALVATORE MICELI -**

- somme in sentenza, comprensive di oneri ed accessori, € 455,31  
(quattrocentocinquantacinque/31), giusta proposta di fattura allegata;

**PAGAMENTO DA EFFETTUARE** a mezzo **bonifico** alle coordinate del c.c. bancario del  
sottoscritto procuratore: **IT 69 W 03062 34210 000000906015**

**Eventuale pagamento tassa registro sentenza a Vs. carico in virtù della soccombenza**

Si allega copia doc. identità e codice fiscale dell'assistita e del sottoscritto procuratore.

Colgo l'occasione per inviare distinti saluti

Milazzo li 09.06.2023

Avv. Salvatore Miceli

Studio legale Avvocato  
**Salvatore Miceli**  
Via San Giovanni n. 42 - 98057 Milazzo  
tel. 090 9287454 – 3288112193  
cod. fisc. MCLSVT70L04F206W - P.IVA 02093110837  
email: studiolegale.miceli@tiscali.it  
Pec:salvatore.miceli@cert.ordineavvocatibarcellona.it

**DATA 09.06.2023**

**PROPOSTA DI FATTURA**

**RICEVUTA DA**

FOTI LUCIA TINDARA, cod. fisc. FTOLTN81L54F206O, nata a Milazzo il 14.07.1981  
e res.te in Barcellona P.G., Via Strtetto Ioddo n. 20

\*\*\*\*\*

Liquidazione onorari giusta sentenza n. 82/23 reg. sent., R.G. n. 23/2023 G.D.P.  
Rometta; FOTI LUCIA TINDARA / Consorzio per le Autostrade Siciliane

Onorari	€ 346,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari )	€ 51,45
Cassa Avvocati (4%)	€ 15,86
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
Imposta di bollo	€ 2,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 455,31</b>

**Salvo errori e/o omissioni**

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-75, L. 190/2014  
(regime forfettario agevolato).

Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. 190/2014.

PAGAMENTO DA EFFETTUARE a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

**BANCA MEDIOLANUM: IT 69 W 03062 34210 000000906015**

Ai sensi dell'art.6 c. 3 D.P.r. 26.10.72 n. 633, al momento della riscossione sarà emessa  
regolare fattura sull'effettivo ricevuto.

Avv. Salvatore Miceli

